

	<b>COMUNE DI VIMODRONE</b>	
	<b>Città Metropolitana di Milano</b>	
	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
	Rep. n. _____	
	<b>CONTRATTO D'APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON</b>	
	<b>MODALITA' ELETTRONICA PER SERVIZIO GESTIONE ASILI</b>	
	<b>NIDO _____ – CIG _____</b>	
	L'anno ----- (-----) il giorno ----- (-----) del mese di -	
	----- in Vimodrone nella sede comunale, in Via C.	
	Battisti 54/56, avanti a me Dott.ssa Francesca Lo Bruno, Segretario Generale del	
	Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Lo Bruno Francesca, rilasciata da	
	InfoCamere id. n. ----- valida sino al ----- e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato	
	a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4	
	lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il	
	Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano	
	delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con	
	il mio consenso, sono presenti:	
	<b>1. Comune di Vimodrone</b> , C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C. Battisti	
	n. 54/56 rappresentato, ai fini del presente atto, dal _____	
	nat _____ a _____ il _____, firma digitale intestata a	
	_____ rilasciata da _____ Qualificata _____ id. n.	
	_____ valida sino al _____ e non revocata, domiciliato	
	per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in	
	rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del	
	Settore _____, ai sensi del decreto sindacale di nomina n.	

	del _____, in virtù dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000,	
	che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";	
	e	
	<b>2.</b> _____, C.F. _____ con sede legale in _____	
	_____, _____ iscrizione alla Camera di _____	
	Commercio di _____ al n. _____ in persona del _____	
	_____, nato a _____ il _____, in _____	
	qualità di Legale rappresentante e Presidente del CdA, come da visura camerale della _____	
	C.C.I.A.A. di _____ acquisita in via telematica in data _____	
	_____ firma _____ digitale _____ intestata _____ a _____	
	_____, rilasciata da _____ n. seriale del _____	
	certificato _____ valida sino al _____ e non _____	
	revocata, (EVENTUALE , DA INSERIRE IN CASO DI PROCURA) come da procura _____	
	del _____ rep n. _____ del _____	
	dott _____ notatio _____ in _____	
	_____ registrata _____	
	_____ allegata quale parte integrante e sostanziale del _____	
	presnete contratto _____	
	(EVENTUALE DA INSERIRE IN CASO DI RTI) _____, sede legale in _____, Via _____	
	_____, capitale sociale Euro _____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____	
	_____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____	
	e legale rappresentante Dott. _____, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di _____	
	_____ acquisita in via telematica in data _____	
	_____ firma _____ digitale _____ intestata _____ a _____	
	_____, rilasciata da _____ n. seriale del _____	

certificato \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non

revocata, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento

Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via

\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.

IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con

sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle

Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via

\_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in

\_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**" o "appaltatore"

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma, come

tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità

"Appaltatore".

I predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano

le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ e

valida fino al \_\_\_\_\_ mi chiedono di ricevere e rogare

questo Atto, ai fini del quale

#### PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18

del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore

autorizzato;

b) Il Comune di Vimdrone ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di gestione asili nido e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n.

\_\_\_\_\_ il progetto di servizio \_\_\_\_\_, demandando la gestione della procedura di gara all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi il Comune di Rodano il Comune di Pioltello e Il Comune di Cambiagio, qualificato per la procedura di che trattasi ;

c) In forza di tutto quanto precede, l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 provvedendo allo svolgimento di tutte le attività connesse fino all'aggiudicazione della stessa: in particolare con determinazione registro generale n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, piattaforma telematica certificata da Anac, denominato piattaforma Sintel di aria (Agenzia Regionale Centrale Acquisti – Lombardia); con \_\_\_\_\_ determinazione \_\_\_\_\_ registro \_\_\_\_\_ generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ su proposta del Responsabile unico di progetto (Rup) ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e ha disposta l'aggiudicazione a favore dell'appaltatore;

d) (EVENTUALE DA INSERIRE IN CASO DI CONSORZI) il consorzio contraente ha dichiarato in sede di gara di concorrere per \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita iva - \_\_\_\_\_

	e) (EVENTUALE IN CASO DI AVVALIMENTO)	l'appaltatore in sede di gara ha
		dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai requisiti speciali di capacità
		tecnica e professionale , individuando quale operatore economico ausiliario
		_____ con sede legale in
		_____ codice fiscale e partita iva
		_____
	f) (EVENTUALE DA INSERIRE IN CASO DI AVVIO PRESTAZIONI IN PENDENZA	
	DI STIPULAZIONE)	al fine di _____ , ai
		sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 si è dato avvio alle prestazioni
		contrattuali a far tempo dal _____ come da Verbale;
	g) Nei confronti (SCEGLIERE L'OPZIONE PERTINENTE)	del contraente/nei
		confronti delle società costituenti il raggruppamento /nei confronti del consorzio
		contraente e dell'esecutore/ nei confronti del contraente e dell'ausiliaria sono stati
		espletati i controlli di seguito indicati:
	h) (PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA)	In data
		_____ è stata consultata la Banca Dati Nazionale
		Antimafia relativamente al rilascio dell'informazione antimafia e sono decorsi i termini
		di cui di cui all'articolo 92 comma 2 del D.lgs. n. 159/2011 senza che sia pervenuta
		risposta ovvero PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA In data
		_____ è stata consultata la Banca Dati Nazionale
		Antimafia relativamente al rilascio della comunicazione antimafia ed è decorso il
		termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 del D.lgs. n. 159/2011 senza che sia
		pervenuta risposta e si è acquisita l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.lgs.
		n. 159/20211

i) (EVENTUALE IN CASO DI MESSAGGIO IN BDNA DI PARTICOLARE COMPLESSITA') In data \_\_\_\_\_ è stata consultata la Banca

Dati Nazionale Antimafia relativamente all'acquisizione dell'informativa antimafia, da comunicazione pervenuta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia è emerso che le verifiche legate al rilascio dell'informativa antimafia sono di particolare complessità e sono decorsi gli ulteriori termini di cui all'articolo 92 comma 2 del D.lgs. n. 159/2011 senza che sia stata rilasciata l'informazione richiesta e il Rup ha manifestato l'urgenza di procedere

j) (EVENTUALE DA INSERIRE NEL CASO PERVENGA INFORMAZIONE ANTIMAFIA PER I CONTRATTI SOPRA SOGLIA E COMUNICAZIONE ANTIMAFIA PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA) sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, come risulta dalla/e informazione/i e/o comunicazione/comunicazioni antimafia liberatoria/e del \_\_\_\_\_

k) (EVENTUALE DA INSERIRE NEL CASO DI INSERIMENTO DELL'APPALTATORE NELLA WHITE LIST) sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell'articolo 52 bis della Legge 190/2012, in quanto l'appaltatore risulta iscritto all'elenco di cui all'articolo 52 della legge 190/2012 (white list) della Prefettura di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

l) È stata verificata l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 e la sussistenza dei requisiti di capacità di cui all'articolo 100 comma 1 del citato decreto come da dichiarazione del Rup del \_\_\_\_\_ prot- \_\_\_\_\_ OPPURE EVENTUALE SE LA STIPULA

E' DISPOSTA NELLE MORE DI VERIFICA DEI REQUISITI *se la stipula è disposta*

*ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*

che ai fini della stipula del presente contratto l'appaltatore ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento di \_\_\_\_\_ <specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento

m) (EVENTUALE DA INSERIRE IN CASO DI SOCIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DPCM 187/91)) l'appaltatore ha /in caso di Consorzi e l'operatore economico

esecutore del \_\_\_\_\_ ha /le componenti del Raggruppamento temporaneo hanno presentato le dichiarazioni relative alla propria composizione societaria ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91;

n) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

o) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha dichiarato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

p) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

q) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, SE RICHIESTE ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, dando atto che se prevista la polizza assicurativa sarà presetata direttamente al Settore \_\_\_\_\_ ;

r) Al ricorrere delle condizioni previste, nel presente contratto potrà trovare applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020

s) (EVENTUALE DA INSERIRE SE AL MOMENTO DELLA STIPULA E' PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE I RIFERIMENTI E LO STATO DEL CONTENZIOSO) \_\_\_\_\_ risulta allo stato pendente , innanzi al \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ giudizio \_\_\_\_\_ R.G. \_\_\_\_\_ instaurato \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ ----- ;

t) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

***Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 (VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI)** - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante



parte del presente atto, ivi incluso il bando, il disciplinare, il capitolato e relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e sono fonte delle obbligazioni del presente contratto per effetto della sua sottoscrizione. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il Capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con l'atto indicato in premessa, l'Offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, la relazione, **il contratto di avvalimento, duvri ed eventuali altri documenti** che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;
- b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (nel proseguio del presente atto anche codice dei contratti pubblici o codice), dalle disposizioni degli Allegati al codice dei contratti pubblici, dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 per le sole parti;
- d) dal Decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
- e) dal Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, dal D.lgs. n. 201/2022, dal Decreto direttoriale di cui mimit.Aoo Pit. Provvedimenti interni .R.0000639.31-08-2023 che adotta le Linee-guida per la redazione del Piano economico-finanziario e gli Indici di qualità per la Regolamentazione del Settore dei servizi pubblici locali non a rete

emanato il 25/09/2023 per quanto applicabile, dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per il Comune, incluse le norme in materia di contabilità, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto;

f) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate, nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

g) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, consultabili sul sito internet dello stesso Comune;

h) ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679, il D.lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.lgs. n. 101/2018 (codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo European data Protection Board) di seguito complessivamente "norme in materia di Protezione dei dati personali".

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel Capitolato e nel presente atto da una parte e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Comune previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato e nel presente atto. Le clausole del contratto sono sostituite,

modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

**Art. 2 (OGGETTO E CONDIZIONI E RESPONSABILE DEL PROGETTO E**

**DIRETTORE DELL'ESECUZIONE SE SOPRA SOGLIA)** - Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, la prestazione dei servizi di gestione degli asili nido comunali senza riserva alcuna e da eseguirsi con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui al punto 1) del presente contratto, siano essi o meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le attività ricomprese nell'appalto di che trattasi da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente atto, nei documenti e atti ivi citati, così come indicati al punto 1) del presente atto, i quali ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comunque intendersi allegati quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e che l'Appaltatore

dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei documenti e atti indicati al punto 1) del presente contratto.

Con il presente contratto le parti si impegnano per la durata dell'affidamento a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nonché l'equilibrio economico -finanziario della gestione del servizio secondo criteri di efficienza ,promuovendo la qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente e secondo quanto previsto dalla carta dei servizi prevista nel capitolato e dal capitolato stesso, in cui più diffusamente sono disciplinati gli aspetti relativi al corrispettivo ed all'equilibrio economico finanziario, alla qualità e trasparenza del servizio, agli obblighi dell'appaltatore ,alla disciplina dei controlli, alle penali e alle sanzioni, agli aspetti di cessazione.

Il contratto è a corpo e si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato negli elaborati progettuali sopra citati, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire le attività affidate complete “a perfetta regola d'arte” e funzionali con riferimento al progetto ed all' oggetto dell'appalto. Le attività dedotte nell'appalto devono essere realizzate ed eseguite nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato e/o nell'Offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali previste. L'Appaltatore prende atto e accetta che la esecuzione delle attività secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato o nell'Offerta tecnica, equivale a “ritardo o mancata realizzazione delle attività”. Si precisa che in

virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato e negli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione sopra indicata. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'esecuzione delle prestazioni dedotte nell'appalto oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni, strumenti, migliorie comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà del Comune stesso. Ne consegue che l'Appaltatore si impegna senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Appaltatore si impegna a trasferire gratuitamente al Comune, o a torsi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste del Comune, saranno soggetti all'applicazione delle penali. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Appaltatore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste. Qualora i termini, le specifiche, i requisiti e le condizioni previste nel Capitolato e negli altri elaborati progettuali siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Appaltatore, tali nuovi valori sostituiranno quelli esposti nella documentazione di

gara e l'Appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli stessi, pena l'applicazione delle penali. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. I servizi e le attività dovranno essere eseguiti nei luoghi previsti dal Capitolato cui si rinvia. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

**VERIFICARE QUALE OPZIONE SCEGLIERE** Sono designati quale Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del codice dei contratti pubblici

e Direttore dell'esecuzione ai

sensi dell'articolo 114 del codice

ovvero la designazione del

Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 114 del codice dei contratti pubblici

avverrà con atti separati e acquisiti direttamente dal Settore

secondo quando oltre indicato. **SCEGLIERE OPZIONE** Il nominativo del

Responsabile dell'appalto è ovvero la

designazione del Responsabile dell'appalto avverrà con atti separati e acquisiti

direttamente dal Settore \_\_\_\_\_ secondo quando oltre indicato

Il Responsabile dell'appalto assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal

presente contratto. L'appaltatore si obbliga a indicare i suoi riferimenti telefono email

e pec. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l'appaltatore dovrà garantire

la piena funzionalità dei mezzi di comunicazione comunicando al Comune

tempestivamente al Comune eventuali modifiche.

**Art. 3 (DURATA)** - Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua

sottoscrizione ed avrà termine allo spirare dei 36 (trentasei) mesi. Il Comune si riserva

di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio

con l'appaltatore. (IN CASO DI AVVIO DELLE ATTIVITA' IN PENDENZA DELLA

STIPULA DEL CONTRATTO) Il servizio oggetto del presente contratto viene svolto a

decorrere dal \_\_\_\_\_ per

( \_\_\_\_\_ ) mesi così come da verbale di avvio

dell'esecuzione redatto dal Comune in contraddittorio con l'Appaltatore. Qualora

circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto, il Comune si riserva di sospendere le stesse,

indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 121 del codice. VERIFICARE SE È STATA PREVISTA E QUANTIFICATA

PROROGA E IN TAL CASO INSERIRE: È stata prevista un'opzione di proroga del

contratto per il periodo massimo di \_\_\_\_\_ mesi da esercitarsi secondo quanto

previsto nel capitolato e in tal caso il contratto sarà prorogato per detto periodo agli

stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso, previa comunicazione da

parte del Comune almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. In ogni caso,

in casi eccezionali, il Comune potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il

tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120 comma 11 del codice. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

**Art. 4 (MODIFICHE CONTRATTUALI)** - Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili. Il Comune può: (i) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere all'appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; (ii) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice; (iii) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice; (iv) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice. Nei casi di cui ai precedenti (i) (ii) (iv), il Comune effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice

**Art. 5 (CORRISPETTIVO FATTURAZIONE E PAGAMENTO)** – Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni



oggetto del presente contratto è determinato applicando la percentuale di ribasso

offerta pari \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per cento sull'importo posto a base

di gara e quindi giungendo ad un importo pari ad euro \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_) oltre IVA----- Il corrispettivo indicato nel presente

contratto sarà erogato secondo le modalità indicate nel capitolato e nel presente atto

e si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento

delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Detto corrispettivo è accettato

dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto

suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o

eventualità.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente

contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o

che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel

corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione

dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo di contratto. Le

spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese

bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e

le spese di bollo e registrazione. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri

compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra

indicato ad eccezione della revisione prezzi disciplinata secondo quanto previsto oltre

dal presente atto e nel capitolato cui si rinvia.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore

delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17 ter del D.P.R.

n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n.

190 del 2014 come modificato dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge 21

giugno 2017 n. 96, e relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio

2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'emissione delle fatture avverrà

con cadenza posticipata secondo le modalità indicate nel capitolato previo rilascio

della verifica di conformità con esito positivo secondo quanto previsto nel capitolato.

Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale di

verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro del

Comune. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in

materia, ad uniformarsi ed attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle

fatture elettroniche alle modalità indicate dal Comune in conformità a quanto previsto

dalla normativa in materia nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le

informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Il Comune opererà sull'importo netto

progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque), da liquidarsi

solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione

del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di

regolarità contributiva.

L'Appaltatore prende atto che ciascuna fattura emessa dovrà contenere, il riferimento

al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto) ove obbligatorio

ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003. In ogni caso, qualsiasi importo

sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della

prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni

contrattuali e saranno corrisposti al Comune secondo la normativa vigente in materia

di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa

attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico

di regolarità contributiva regolare. A tal fine infatti l'Appaltatore prende atto che ai fini

del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, **EVENTUALE NEL CASO DI SUBAPPALTO** anche per il sub-appaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive, compreso il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019.

A tal fine, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 l'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori

impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto devono trasmettere al Comune ogni mese, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Comune provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora l'Appaltatore comunichi al Comune, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, allegando la relativa certificazione.

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore di dimostrare di aver correttamente eseguito gli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto. L'appaltatore dovrà produrre a tal fine una specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma dell'appaltatore stesso e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori, attestanti la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei

confronti del proprio personale impiegato nell'appalto. In mancanza di tali dichiarazioni il Comune si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà del Comune di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'emissione delle fatture avverrà secondo la cadenza indicata nel capitolato previo rilascio della verifica di conformità con esito positivo come indicato nel capitolato (EVENTUALE *nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura*) In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. *nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. *nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti. *Nel caso di subappalto* La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Il Comune si riserva di chiedere le fatture dei subappaltatori che devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita.

I termini di pagamento delle predette fatture corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125 comma 7 del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il bonifico, previo accertamento del Comune della/e prestazione/i svolta/e verrà effettuato a spese dell'Appaltatore sul conto corrente intestato all'Appaltatore presso

IBAN:

L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 a s.m.i. sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Comune, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata Legge n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'articolo 119 del codice, si procederà secondo quanto previsto nel capitolato (EVENTUALE, NEL CASO IN CUI AGGIUDICATARIO SIA UN RTI). Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del

Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

**Art. 6 (OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE)** - Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Per lo svolgimento del servizio, il Comune concede in uso all'appaltatore gli immobili di proprietà del Comune siti in \_\_\_\_\_ (censiti al Catasto Fabbricati del Comune di ..... al Foglio ... particella ..... sub. ....) che l'appaltatore prende in carico e si obbliga ad utilizzarli, custodirli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia (ex artt. 1803 e 1804 c.c.) per adibirli esclusivamente all'esercizio del servizio oggetto del presente atto. L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato, nell'offerta tecnica se migliorativa e in tutti gli atti citati nel presente atto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. L'appaltatore si impegna espressamente a (i) impegnare, a proprie cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente atto, nel capitolato, nell'offerta tecnica se migliorativa e in tutti gli atti citati nel presente atto; (ii) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; (iii) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente atto, nel capitolato, nell'offerta tecnica se migliorativa e in tutti gli atti previsti nel presente atto; (iv) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; (v) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti; (vi) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune; (vii) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi; (viii) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali di riferimento. L'appaltatore si impegna inoltre a garantire al Comune che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di



comportamento approvato dal Comune , il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il Comune si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, oltre ad intraprendere le più opportune azioni previste dalla vigente normativa. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

**eventuale in caso di ricorso all'avvalimento, inserire** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, il Comune esegue in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Comune accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

**<Eventuale, nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali, inserire:** il Comune accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti

oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall'impresa

ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperenziali

si applicano le disposizioni in materia di subappalto. L'appaltatore è tenuto a

comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di

impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà

pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 5 del codice, con riferimento a tutti i sub-contratti

stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore

stesso di comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-

contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività e dei servizi affidati. Eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere

altresì comunicate al Comune.

L'appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del

presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al

Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo

di:

a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica e/o

integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti

di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalle intervenute modifiche, le

modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice;

c) comunicare al Comune ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la

capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di

15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo;

Con riferimento alla modifica degli assetti proprietari, l'appaltatore è tenuto (in caso di raggruppamento tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento) in vigenza del contratto, a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi (eventuale, da inserire in caso di società di cui all'articolo 1 del DPCM 187/91)

L'appaltatore ha l'obbligo (in caso di Raggruppamento, tutti gli operatori facenti parte del Raggruppamento) durante la vigenza del contratto di comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91.

(eventuale da inserire in caso di Consorzi) Il consorzio contraente e l'esecutore del servizio sono tenuti in vigenza di contratto, a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

(Eventuale, da inserire in caso di società di cui all'art. 1 del DPCM 187/91) Il consorzio contraente e l'operatore economico esecutore hanno l'obbligo, in vigenza di contratto, di comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91.

**Art. 7 (RISORSE IMPIEGATE E CONSEGNA DEGLI OUTPUT E DEI DELIVERABLES)** - Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di risorse altamente specializzate, con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel capitolato e nell'offerta tecnica se migliorativa e si rinvia al capitolato in relazione alle modalità di inserimento e sostituzione delle risorse. I

deliverable e i prodotti dovranno essere realizzati secondo le modalità previsti nel Capitolato, o altrimenti concordati con il Comune, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato o quella diversa concordata con il Comune e dovranno essere sottoposti ad accettazione da parte del Comune secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato. Ove vengano riscontrate anomalie, l'appaltatore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle stesse. L'appaltatore prende atto e accetta che la realizzazione e la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel capitolato o, altrimenti, concordate con il Comune, equivale a ritardo o mancata consegna e verranno conseguentemente applicate le sanzioni previste nel capitolato e/o nel presente atto nel punto relativo alle Penali. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Comune restare estraneo ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

**Art. 8 (VERIFICA DI CONFORMITA')** - In corso di contratto il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati e a quanto previsto dal capitolato.

**Art. 9 (REVISIONE PREZZI)** - A partire dalla stipula del contratto, alla scadenza del "periodo di rilevazione" così come definito nel capitolato il corrispettivo/i/i prezzi relativi alle prestazioni oggetto del contratto (prezzi oggetto della rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo le modalità e gli indici indicati nel capitolato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 60 del codice e dall'allegato II bis allo stesso. Resta inteso che, qualora i prezzi revisionati/il corrispettivo revisionato comporti/ino un

incremento del corrispettivo/i dovuti all'appaltatore che non trovi copertura nelle somme stanziare dal Comune per l'appalto, ai sensi dell'articolo 60, comma 5 del codice, il Comune stesso avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo relativo al recesso del capitolato oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### **Art. 10 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL**

**TRATTAMENTO)** - L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione

del presente contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n.

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche

"Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione

e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi

della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del disciplinare che

deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto e di seguito in estrema sintesi

riassunto: il Comune tratta i dati forniti dall'Appaltatore ai fini della stipula ed

esecuzione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi,

oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto

stesso in adempimento di precisi obblighi di legge connessi. Tutti i dati acquisiti dal

Comune potranno essere trattati altresì, nell'ambito della finalità di esecuzione del

contratto, anche per fini di studio e statistici e valutazione delle prestazioni del

fornitore.

Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore, in persona del legale

rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico

tema l'Appaltatore, garantisce capacità, competenza e idoneità sufficiente per mettere

in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che tutti i trattamenti di dati personali effettuati soddisfino i requisiti della normativa applicabile in tema di riservatezza e protezione dei dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Oltre a ciò, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1 comma 16 lettera b) e comma 32 Legge 190/2012, art. 35 D.lgs 33/2012 nonché D.lgs 36/2023), l'appaltatore prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Comune e della Stazione Appaltante utilizzata per la gara nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella BDNCP e acconsente che il nominativo dell'appaltatore aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune e della Stazione Appaltante.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (di seguito Gdpr) e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata e/o indicato dalla legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Vimodrone, in persona del Sindaco pro tempore, il quale ha delegato **NOME\_SOTTOSCRITTORE**

\_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, ai sensi del decreto sindacale di nomina n.

\_\_\_\_\_, il potere di nominare l'appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.

**EVENTUALE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  
OCCORRE AGGIUNGERE LA PRESENTE CLAUSOLA RELATIVA ALLA NOMINA  
DELLE SOCIETÀ MANDANTI l'appaltatore, nominato Responsabile del trattamento,**

in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28 par. 4 del Regolamento UE, le quali devono attenersi alle istruzioni fornite dal Comune. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per l'inadempimento è posta interamente in capo all'appaltatore mandatario. A tal proposito, il mandatario deve verificare l'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da condurre sulle attività di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto del Comune.

L'appaltatore, pertanto accetta di essere designato ai sensi dell'rt. 28 del GDPR, quale Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito anche "Responsabile Esterno") che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'incarico affidato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dell'incarico stesso, così come descritto nel presente contratto, nonché dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati e riservatezza degli stessi.

L'appaltatore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché di vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento. Dichiara altresì di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità, professionalità ed affidabilità e di garantire sufficienti strumenti e capacità per porre in essere misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento "GDPR" stesso, compreso il profilo relativo alla sicurezza. Le Parti a tal riguardo, si impegnano a sottoscrivere, l'atto giuridico denominato "Nomina a

Responsabile del trattamento”, che regola nello specifico il trattamento dei dati effettuato dal Responsabile per conto del Titolare.

Il Responsabile Esterno si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, onere che quest’ultimo dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa della violazione, da parte del Responsabile Esterno del Trattamento, o degli eventuali Sub-Responsabili da esso nominati, delle disposizioni della Legge applicabile in tema di protezione dei dati e/o delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento in detto ambito.

A tale riguardo, il Responsabile Esterno del Trattamento dichiara di avere contratto specifica polizza assicurativa che dovrà essere esibita al Titolare dietro semplice richiesta.

Si informa che il Comune di Vimodrone, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati Personali, tratta i dati personali del Responsabile e/o suoi dipendenti / collaboratori, contenuti nel presente contratto ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel periodo precedente o nel corso della sua esecuzione, ovvero che entreranno nella disponibilità del Titolare, anche per mezzo di mezzi meccanici o elettronici, esclusivamente allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto nonché al fine di eseguire lo stesso e le attività in esso comprese, ad esempio per adempiere agli obblighi precontrattuali/contrattuali, informativi, contabili, fiscali, amministrativi derivanti dal rapporto in essere o imposti dal contratto e/o da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.

Per le ulteriori informazioni relative al trattamento dati effettuato dal Titolare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, si fa riferimento, integrale richiamo ed espresso rinvio alla Informativa estesa sul trattamento dei dati personali, che il



Responsabile, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver visionato e che può richiedere in qualsiasi momento al Titolare.

Il Responsabile consegna altresì al Comune di Vimodrone la propria informativa in relazione al trattamento dei dati personali di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori del Comune ai sensi dell'art. 13 Gdpr all'atto della sottoscrizione del presente Contratto. Con la sottoscrizione del presente Contratto.

**Art. 11 (SUBAPPALTO)** - *se l'appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire* Considerato che all'atto dell'offerta l'appaltatore non ha inteso fare

ricorso al subappalto, l'appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto / *se l'appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire i successivi commi* l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel capitolato, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

*<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al \_\_\_\_\_ (%) dell'importo contrattuale. Eventuale, solo laddove indicata nella dichiarazione: di cui il ....% a* piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato

I.1 del Codice Si rinvia al capitolato per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*Eventuale, solo laddove indicata ci sono:* L'appaltatore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi \_\_\_\_\_, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio, di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

**Art. 12 (PENALI)** - Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui

integralmente richiamate e trascritte quale parte integrante del presente contratto.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni in

modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto,

al Capitolato e agli altri elaborati progettuali nonché all'Offerta tecnica se migliorativa

e a tutti gli atti e documenti richiamati al punto 1) del presente contratto. Al di fuori dei

casi sopra richiamati in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto

indicato nel Capitolato, nel presente atto e nell'Offerta tecnica, verrà applicata una

penale nella misura minima prevista dall'articolo 126 del codice dei contratti pubblici

per ogni inadempimento riscontrato e comunque complessivamente non superiore al

10 (dieci) per cento. Nel solo caso di inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo

del capitolato, il valore delle penali relative previste

dall'articolo \_\_\_\_\_ potranno arrivare fino al valore del 20% del

contratto.

Il Comune applicherà all'Appaltatore le penali sino alla data in cui la prestazione

inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento

del maggior danno. Nel caso di nomina dell'appaltatore, alla stipula o successivamente

in fase di esecuzione, a Responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche,

ispezioni e audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati, l'appaltatore

dovesse risultare inadempiente agli obblighi disciplinati relativamente alla Privacy

nell'atto di designazione a Responsabile del trattamento con i relativi allegati, parte

integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati. ,

il Comune applicherà all'appaltatore – Responsabile del trattamento, una penale pari

all'1 per mille del corrispettivo , per ogni giorno necessario all'appaltatore per

conformarsi alle previsioni dell'Atto di designazione a Responsabile del Trattamento

con i relativi allegati, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto oltre al punto

condizione particolare di risoluzione e all'articolo relativo al Trattamento dei dati

personali.

L'applicazione della penale non esclude la facoltà del comune di agire per ottenere il

risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno

luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'appaltatore per

iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni,

supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5

(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette

deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo

pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere

dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà, per l'applicazione delle penali,

compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto

all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero

avvalersi della garanzia definitiva in favore dello stesso rilasciata, senza bisogno di

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. È ammessa, su motivata

richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si

riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca

che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del

Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su

proposta del Rup e/o direttore dell'esecuzione. Il Comune potrà applicare

all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per

cento del valore del contratto (fatta eccezione per gli obblighi previsti nel capitolato per

cui la misura potrà arrivare fino al 20% del valore del contratto) l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto (ovvero per le ipotesi specificatamente previste nel capitolato il limite del 20 (venti) per cento dell'importo del contratto), potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del capitolato in merito alla risoluzione del contratto.

**Art. 13 (GARANZIA DEFINITIVA)** - A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto e assunti dall'Appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del contratto, l'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla compagnia assicuratrice Assicuratrice \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_. Si rinvia integralmente a quanto indicato nel capitolato.

**Art. 14 (CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE)** - Resta ferma quanto previsto sopra relativamente alla privacy e alla nomina di Responsabile del trattamento, Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore tramite pec, nei seguenti casi: (i) nel caso di inosservanza o violazione, da parte dell'appaltatore, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell'atto di designazione a responsabile del trattamento con i

relativi allegati ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o altra documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale); (ii) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, svolti dal Comune o da terzi incaricati dal Comune in conformità con quanto previsto dall' Atto di designazione a Responsabile del trattamento con i relativi allegati, risultassero insussistenti le garanzie fornite dall'appaltatore ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile del trattamento; (iii) nel caso in cui, a fronte della diffida del Comune comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto e nel capitolato, costituiscono cause di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. "FORZA MAGGIORE". Sarà onere dell'appaltatore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. "FORZA MAGGIORE". Nel caso in cui il Comune non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'appaltatore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Comune contesti la domanda di risoluzione proposta dall'appaltatore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., lo stesso valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'appaltatore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. "FORZA MAGGIORE", comma 2, dell'applicazione delle penali di cui al capitolato e/o dei rimedi risolutori, previsti nel capitolato. Rimane inteso che eventuali

inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte del Comune, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice. Nel caso di conseguimento del punteggio relativo al criterio [REDACTED] - "Certificazione Parità di genere" del Disciplinare di gara: nel caso di scadenza, mancato rinnovo, ritiro o altre cause di perdita della certificazione sulla parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.Lgs. n. 198/2006 rilasciata all'appaltatore e/o ad una o più società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese/GEIE ovvero ad una società del consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i) come indicato in Offerta Tecnica, l'appaltatore ha 90 giorni per riacquistare il possesso della certificazione. decorsi inutilmente i quali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Per tutto il resto relativo alla risoluzione del contratto si rinvia a quanto previsto dal capitolato che si richiama integralmente.

**Art. 15 (RISOLUZIONE E RECESSO)** - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e per tutti gli ulteriori casi di risoluzione e recesso del contratto si rinvia a quanto previsto dal capitolato che si richiama integralmente. *eventuale, se la stipula*

*è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità inserire:* Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, il Comune recede altresì dal presente contratto nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi

strumenti informatici. Resta fermo il diritto dell'appaltatore al pagamento, da parte del Comune, del solo valore delle prestazioni eseguite nell'ambito del contratto fruttanto stipulato e oggetto di recesso nonché il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente delle prestazioni ricomprese nel medesimo contratto, nei limiti delle utilità conseguite. Il Comune procederà alla segnalazione alle autorità competenti.

**Art. 16 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.

3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Appaltatore si obbliga ai sensi dell'articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto

2010 n. 136 s.m.i..

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al

Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede

il Comune committente.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di

risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità

assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con

riferimento ai contratti di subfornitura, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-

contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale

il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche

a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione

degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni

più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sudetto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

L'appaltatore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**Art. 17 (FORO COMPETENTE)** - Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. È esclusa la clausola arbitrale.

**Art. 18 (SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI)** - Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo. Rimangono in capo al Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel presente atto e/o che dovessero essere liquidate successivamente per una diversa valutazione dell'Agenzia delle Entrate, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

**Art. 19 (CODICE DI COMPORTAMENTO – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA) -** Relativamente

al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Appaltatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012. L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri

dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'Appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impeginate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

**Art. 20 (TRASPARENZA) - L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:**

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno operosa l'esecuzione e/o la gestione del

contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte

agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di

evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi

di cui alle lettere c) e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si

intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e

colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i

danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Comune di incamerare la garanzia

prestata in proprio favore. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono

manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso

piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme

e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver

luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale

invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta

l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o

ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si

riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto

si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza

essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o

integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia

tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle

degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

**Art. 21 (ELEZIONE DOMICILIO)** - A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore

elegge domicilio presso la \_\_\_\_\_ indirizzo posta

elettronica: \_\_\_\_\_ e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di

informazioni tra il Comune e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente

effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le comunicazioni del Comune

si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto

indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per il Comune di eseguire le comunicazioni a

mezzo di raccomandata A/R.

**Art. 22 (SEGNALAZIONE FATTI ILLECITI)** - L'Appaltatore è tenuto in vigenza di

contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento

del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs.

165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla

home page del Comune). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui

le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle

prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che

segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art.

54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei

dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate

ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive

eventualmente subite. Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e

subcontratti afferenti all'esecuzione del presente contratto.

**Art. 23 (FORZA MAGGIORE)** - Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o

circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti

bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni: (i) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; (ii) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; (iii) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'appaltatore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi di quanto previsto nel capitolato.

Al fine di non incorrere in responsabilità, l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare al Comune che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Comune la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano

totalmente la prestazione, il Comune potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'appaltatore comunicare al Comune tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Comune disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse del Comune l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Comune recedere dal contratto secondo quanto previsto nel capitolato.

**Art. 24 (CLAUSOLE SOCIALI E CCNL)** Si richiamano integralmente gli obblighi previsti nel capitolato in merito al rispetto del CCNL e delle clausole sociali ivi previste che l'appaltatore dichiara di conoscere espressamente e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione.

**Art. 25 (CONTENZIOSO PENDENTE) - *eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo*** Ove non venga concordato con l'appaltatore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela,

dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto l'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Comune e/o dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza. . Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell'appaltatore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

**Art. 26 (CLAUSOLA FINALE)** - Il presente contratto e gli atti in esso richiamati e indicati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto e agli atti in esso richiamati e indicati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti la lui spettanti che il medesimo si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, dichiaro di aver letto l'intero atto e di aver dato specifica lettura delle clausole di cui agli articoli del presente contratto: art. 2 (Oggetto), art. 3 (Durata), art. 4 (Modifiche contrattuali); art. 5 (Corrispettivi fatturazioni e pagamenti); art. 6 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore); art. 8 (Verifica di conformità); art. 9 (Revisione prezzi); art. 10 (Trattamento dei dati e nomina responsbaile del trattamento); art. 11 (Subappalto); art. 12 (Penali); art. 13



(Garanzia definitiva); art. 14 (Condizioni particolari di risoluzione); art. 15 (Risoluzione e recesso); art. 16 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); art. 17 (Foro competente); art. 18 (Spese e oneri); art. 19 (Obblighi codice di comportamento - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 22 (Segnalazione fatti illeciti); art. 23 (Cause di forza maggiore); nonché dei seguenti specifici articoli del Capitolato che il contraente approva espressamente e specificatamente come sotto riportato: art.6 (Obblighi di riservatezza); art. 11 (Revisione prezzi); art. 12 (Produttività delle risorse impegnate); art. 13 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); art. 21 (Verifiche di conformità), art. 23 (Penali); art. 24 (Danni, responsabilità e polizze assicurative); art. \_\_\_\_\_ (Subappalto); art. \_\_\_\_\_ (Garanzia definitiva); art. \_\_\_\_\_ (Risoluzione); art. \_\_\_\_\_ (Recesso); art. \_\_\_\_\_ (Divieto di cessione del contratto); art. \_\_\_\_\_ (Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software); art. \_\_\_\_\_ (Proprietà dei prodotti, ove applicabile);

E richiesto io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine a video, oltre ai suoi allegati: Capitolato , con imposta di bollo, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto pienamente conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e certifico io, Segretario rogante che:

***se il documento sarò sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione***

***.pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni***

***punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.***

***se il documento sarà sottoscritto con firma***

- il \_\_\_\_\_, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha

sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me,

Segretario rogante, verificata;

- il Sig. \_\_\_\_\_, in rappresentanza dell'Appaltatore ha sottoscritto il presente

Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante

apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante,

verificata.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale rappresentante della

\_\_\_\_\_ dichiara di avere particolareggiata e perfetta

conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato

quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di

approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate, presenti nel

contratto: art. 2 (Oggetto), art. 3 (Durata), art. 4 (Modifiche contrattuali); art. 5

(Corrispettivi fatturazioni e pagamenti); art. 6 (Obblighi ed adempimenti a carico

dell'appaltatore); art. 8 (Verifica di conformità); art. 9 (Revisione prezzi); art. 10

(Trattamento dei dati e nomina responsabile del trattamento); art. 11 (Subappalto); art.

12 (Penali); art. 13 (Garanzia definitiva); art. 14 (Condizioni particolari di risoluzione);

art. 15 (Risoluzione e recesso); art. 16 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi

